



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 06 NOVEMBRE 2009

05.11.2009

Conti delle pmi con modello Ias

Per le imprese non quotate è in arrivo un principio contabile. Rispetto alla bozza del 2007, lo Iasb ha notevolmente semplificato il documento eliminando principi che nell'ambito delle imprese di minori dimensioni non hanno alcun utilizzo. In altri casi, le regole sono state notevolmente semplificate, come per la contabilizzazione degli strumenti finanziari. La Ue sta verificando la compatibilità del principio con le direttive contabili comunitarie. Verificata la compatibilità l'Ue ne consentirà l'uso alle imprese che vorranno utilizzarli, senza prevedere alcun obbligo. La traduzione in italiano del principio sarà disponibile entro fine anno. Questi i punti principali. **Leasing.** La differenza tra leasing finanziario e leasing operativo dipende dalla sostanza dell'operazione e non dalla forma del contratto. I beni oggetto di leasing finanziario si iscrivono nell'attivo dello stato patrimoniale con esposizione del debito nel passivo. **Avviamento e altre attività immateriali.** L'avviamento è sempre sottoposto ad ammortamento come avviene nella nostra prassi contabile e non ad impairment test periodico. Se la vita utile delle altre attività immateriali non è attendibilmente stimabile, si presume essere di dieci anni.

Franco Roscini Vitali, Il Sole 24 Ore, "Modello Ias per i conti delle Pmi", Pag. 32

Avvisi telematici con effetto sui tempi di pagamento

Con la circolare 47 e un provvedimento della direzione centrale servizi ai contribuenti di ieri, l'agenzia delle Entrate ha illustrato modalità ed effetti della domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato e i nuovi canali di assistenza dedicati agli intermediari. Queste le opzioni per gli avvisi telematici e l'effetto sui tempi di pagamento. Il **contribuente**, barrando la casella "Invio avviso telematico all'intermediario" nel frontespizio della dichiarazione dei redditi può optare per l'invio dell'avviso telematico all'intermediario. Entro 30 giorni dalla data in cui l'avviso è disponibile, l'intermediario porta a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatizzato. L'agenzia delle Entrate invia al contribuente il cartaceo se l'intermediario comunica all'agenzia delle Entrate che è oggettivamente impossibilitato. L'**intermediario**, se acconsente barra la casella "ricezione avviso telematico". Se entrambe le caselle sono barrate, gli esiti del controllo automatizzato saranno comunicati telepaticamente all'intermediario. Entro 90 giorni dalla data in cui l'avviso è disponibile, il contribuente può: a) effettuare il pagamento richiesto con la riduzione della sanzione a un terzo; b) rivolgersi ai servizi di assistenza delle Entrate per fornire chiarimenti. Alternativamente l'intermediario può comunicare direttamente con le Entrate attraverso i canali telematici dedicati.

Luciano De Vico, Il Sole 24 Ore, "L'avviso online guadagna tempo", Pag. 32

Integrativa nei termini per i controlli, apertura del fisco

Dalla lettura della circolare 46/E sulla deducibilità delle spese black list scaturiscono due considerazioni: tampini ampi per la dichiarazione integrativa e necessità di fare riferimento qualche riflessione in più sul principio del cumulo giuridico. Il documento dell'agenzia, premesso che vi sono sentenze che hanno concluso per la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa anche in presenza di verifiche, rileva che, quando l'avvio dei controlli non si è verificato, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa in base all'articolo 2, comma 8 del Dpr 322/1998. L'Agenzia fa un riconoscimento ampio sulla possibilità di rettificare la dichiarazione per una situazione chiaramente favorevole al contribuente, visto che con l'adempimento della dichiarazione integrativa per le operazioni black list le sanzioni risultano diminuite, entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento. Peraltro, tra i vari riferimenti, viene citata anche la risoluzione 12/E del 2006 dove si parlò addirittura della possibilità di rettificare la dichiarazione senza vincoli temporali. Sulla possibilità di ritrattare la dichiarazione c'è da sperare che venga messa la parola fine, riconoscendo che può essere operata entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento sia a favore che a sfavore con l'applicazione delle sanzioni edittali.

Dario Deotto, Il Sole 24 Ore, "Il fisco apre sull'integrativa nei termini per i controlli" , Pag. 32

Pvc, l'atto parziale fa saltare l'accertamento del fisco

Con la sentenza n. 23176 del 2 novembre 2009, la Corte di cassazione dice no l'Agenzia delle entrate, e così il processo verbale di constatazione della guardia di finanza incompleto fa saltare l'accertamento del fisco. Né tanto meno, in base a quanto disposto dalla suprema corte, il giudice può rimediare d'ufficio alla mancanza di prove. L'Agenzia delle entrate ha in pratica ricevuto risposta negativa, in merito alla richiesta se "in presenza di accertamento di maggior reddito nei confronti di una società di capitali, risultante da inesistenza di costi dichiarati, l'eventuale incompletezza del pvc depositato in giudizio, sul quale l'accertamento si fonda, comporti o meno l'obbligo per le commissioni tributarie, quale giudice del merito, di prendere in considerazione la prova documentale, sia pure incompleta, fornita dall'ufficio ma tuttavia, dallo stesso ritenuta sufficiente a fondare il recupero anziché procedere all'annullamento integrale del rilievo senza aver valutato l'idoneità del documento a legittimare la pretesa".

Debora Alberici, Italia Oggi, "Pvc ok se completo", Pag.21

Controlli, scendono in campo gli intermediari

Dalla circolare n. 47 del 4 novembre 2009, che segue il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 novembre 2009, emergono alcuni concetti particolarmente interessanti in materia di controlli. Dal provvedimento citato, si evince infatti che l'avviso di irregolarità relativo alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2008 potrà essere recapitato direttamente al soggetto che ha inviato il modello piuttosto che al contribuente interessato dal controllo. Affinché ciò avvenga è necessario che il professionista abbia sottoscritto l'opzione già avanzata dal contribuente. Una doppia scelta dunque che consente al destinatario della liquidazione di disporre di un termine più lungo per il pagamento agevolato o la correzione e in ogni caso di delegare la risoluzione della questione direttamente all'intermediario. Questi avrà la possibilità di usufruire di uno schema di dialogo telematico (Entratel, Civis, o Pec) senza recarsi presso gli uffici dell'Agenzia.

Cristina Bartelli, Italia Oggi, "Controlli, intermediari in campo", Pag. 23

06.11.2009

Scudo fiscale, un emendamento ne prefigura la proroga

Un emendamento presentato da alcuni senatori della maggioranza al testo della Finanziaria per il 2010 prefigura una proroga per lo scudo. L'emendamento prevede che il termine del 15 dicembre 2009 per effettuare l'emersione venga prorogato al 30 giugno 2010 limitatamente alle operazioni scaturenti dalla vendita o dalla cessione di beni immobili o partecipazioni azionarie. Tuttavia, considerato l'ambito oggettivo dello scudo-ter, non sembra possibile che la proroga riguardi solo immobili e partecipazioni. Si tratta di capire se la previsione, non eccessivamente tecnica, avrà poi una sua effettiva evoluzione.

Dario Deotto, Il Sole 24 Ore, "Rimpatri fino al 30 giugno" , Pag. 5

Rimborsi Irap, consolidato e trasparenza con il dubbio della data

Rischia di spiazzare i rimborsi delle società di persone il calendario regionale delle istanze Irap 10% previsto dal provvedimento delle Entrate del 28 ottobre 2009. In base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali, i soci di società trasparenti, come pure le società consolidanti, devono trasmettere la propria istanza dopo quella della società, con la necessità, per chi ha il domicilio in una regione che parte prima di quella della partecipata, di attendere la data di quest'ultima, perdendo posti nella graduatoria del rimborso. Le società che invieranno la domanda prima della data utile finiranno in coda all'ordine cronologico della propria regione. L'Agenzia dovrebbe fornire nuove istruzioni su come coordinare la tempistica regionale con le regole previste per i rimborsi abbinati delle società trasparenti e di quelle in consolidato.

Luca Gaiani, Il Sole 24 Ore, "Incognita sui rimborsi Irap" , Pag. 29

Modello Irap 2010, spazio alle zone franche

L'agenzia delle entrate ha reso disponibile sul proprio sito le bozze del nuovo modello Irap da presentare nel 2010. Una novità riguarda la possibilità di inserire l'esonero dall'imposta dell'imponibile prodotto dalle piccole aziende o microimprese, che hanno avviato o avvieranno la propria attività nelle 22 zone franche, recentemente approvate dalla Ue. Come annunciato dal ministro Scajola, gli incentivi fiscali per le zone franche dovrebbero partire dal 1° gennaio 2010. Per quella data dovrebbe infatti essere pronto il decreto dell'Economia che doveva essere emanato entro il 30 gennaio 2008. L'inserimento del modello della nuova colonna 3, nella sezione I del quadro IR, denominata "quota esente zone franche urbane", consentirà di indicare l'esenzione Irap ai soggetti Ires che, chiudendo il bilancio nel 2010, ma prima del 31 dicembre 2010, dovranno utilizzare il modello Irap generalmente utilizzato per il 2009, cioè quello Irap 2010.

Luca De Stefani, Il Sole 24 Ore, "La bozza del modello 2010 apre alle zone franche" , Pag. 29

Esportatore abituale, dal 2010 taglio ai benefici del plafond

Il recepimento della direttiva 2008/8, che modifica la direttiva di rifusione della sesta direttiva Iva, taglia, dal 1° gennaio 2010, i benefici del plafond per l'esportatore abituale. Il Dpr 633/72 prevede che chi effettua cessioni e prestazioni non imponibili a Iva può acquistare e importare beni e servizi senza pagare l'imposta nei limiti delle esportazioni e operazioni assimilate registrate nell'anno o nei 12 mesi precedenti. La sesta direttiva Iva e quella di rifusione non prevedono l'istituto dell'esportatore abituale. L'Italia ha però mantenuto il beneficio del plafond perché operativo dal 1973, prima dell'entrata in vigore della sesta direttiva. Le disposizioni che dovranno essere recepite dal 1° gennaio 2010, dovranno considerare fuori campo Iva numerose prestazioni fornite dai soggetti italiani a soggetti non residenti e che, fino al 31 dicembre, sono considerate operazioni che concorrono al

plafond per l'esportatore abituale. A perdere il beneficio dell'esportatore abituale saranno le imprese che eseguono in Italia, per conto di soggetti non residenti, lavori di trasformazione e riparazione di beni mobili, trasporti intracomunitari di beni e servizi accessori ai trasporti.

Renato Portale, Il Sole 24 Ore, "Plafond a raggio ridotto all'esportatore abituale", Pag. 30

Valori vendite, gli scostamenti non dimostrano il reato tributario

Il Gip del Tribunale di Aosta, con il decreto del 17 agosto 2009, ha deciso, accogliendo un'analogha richiesta del Pm, che la differenza al valore normale di un immobile oggetto di compravendita non può integrare il reato tributario. Nella richiesta si concludeva che il valore di cessione di un immobile, inferiore a quello del valore del mutuo, non era sufficiente a dimostrare l'integrazione del reato di infedele dichiarazione. La decisione è interessante poiché, nonostante l'avvenuta abrogazione delle norme che consentivano, nei casi di compravendita di immobili, la rettifica della dichiarazione in base al valore normale, a tutt'oggi si registrano casi in cui l'amministrazione ritiene comunque legittimo l'accertamento in presenza di importi differenti tra quanto dichiarato e il valore normale. In queste ipotesi, inoltre, poiché l'importo accertato è spesso superiore alle soglie di punibilità previste per il reato di dichiarazione infedele, i verificatori segnalano la vicenda alla procura della repubblica competente.

F. Falcone - A. Iorio, Il Sole 24 Ore, "Valore blindato sulle vendite", Pag. 31

Al debutto i nuovi modelli Intrastat

Chiarite in una nota dell'Agenzia delle dogane le novità in arrivo relativamente ai modelli Intrastat. Dal prossimo anno infatti, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie accoglieranno anche le prestazioni di servizi e dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica. Inoltre, cambieranno le regole sulla frequenza di presentazione, con la soppressione della cadenza annuale. Non saranno interessati alle novità in oggetto gli elenchi riferiti a periodi precedenti al 2010. Il provvedimento delle Agenzie delle dogane ha così anticipato l'imminente pubblicazione delle norme di recepimento della direttiva n. 2066/112/Ce, o più precisamente delle modifiche apportate a detta direttiva con le direttive nn. 8,9 e 117 del 2008. Il provvedimento non precisa tuttavia se lo strumento sarà quello del decreto legislativo, come previsto dalla legge delega n. 88 del 2009, oppure trattandosi dell'adeguamento dei modelli, di un decreto ministeriale. Approfittando dell'occasione, ad ogni modo, l'Agenzia ha anche informato che dall'anno prossimo la firma digitale occorrente per utilizzare il servizio telematico doganale sarà rilasciata soltanto alle persone fisiche e saranno revocati i certificati rilasciati alle persone giuridiche. Queste pertanto per continuare ad avvalersi del servizio, dovranno inserire almeno un sottoscrittore persona fisica.

Franco Ricca, Italia Oggi, "I modelli Intrastat al restyling", Pag. 21

Irap, zone franche urbane nel modello

Entreranno nel modello Irap le zone franche urbane, ed usciranno le deduzioni per gli incrementi occupazionali. Queste in estrema sintesi le principali novità che caratterizzeranno la nuova versione del modello di dichiarazione valido ai fini del tributo regionale sulle attività produttive diffuso ieri, nella versione in bozza, sul sito internet dell'agenzia delle entrate. Addio pertanto definitivamente ai righe destinati alla gestione della riduzione del tre per cento degli acconti dovuti nel 2008 ai sensi dell'articolo 10 del dl 185/08. La novità più importante contenuta nella bozza del modello è costituita dunque dall'ingresso dell'esenzione a favore delle piccole e microimprese che intraprendono un'attività economica all'interno delle c.d. "zone franche urbane" Tale esenzione, disciplinata nella lettera b) del comma 341 della legge 296/06 consentirà alle suddette realtà economiche di poter usufruire, per i primi cinque periodi d'imposta di attività, di un'esenzione dalla base imponibile del tributo regionale fino alla concorrenza di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta. E sarà in seguito all'introduzione di un'apposita colonna all'interno della sezione I del quadro IR che dette imprese potranno utilizzare tale benefici indicando la quota del valore della produzione esente nei suddetti periodi d'imposta ed entro i prefissati limiti.

Andrea Bonghi, Italia Oggi, "L'Irap 2010 si svela", Pag. 25

Società di comodo, sotto accertamento

Molte sono le difficoltà per i contribuenti che, alle prese con gli accertamenti relativi alle società di comodo, vogliono far valere in sede contenziosa le proprie ragioni. In particolare gli atti impositivi relativi alle società non operative, che stanno giungendo numerosi, in questi giorni riguardano l'annualità 2006 ed in particolare gli atti che hanno ricevuto il rigetto dell'istanza di interpello e che non hanno poi ritenuto di adeguarsi in dichiarazione ai valori minimi richiesti. Per difendersi di fronte a queste richieste è necessario considerare che, secondo l'Agenzia delle Entrate, la disciplina delle società operative avrebbe finalità antielusive. Secondo la circolare n. 5/E del 2007 queste finalità emergono con chiarezza dalla disposizione che ha introdotto la possibilità di chiedere preventivamente la disapplicazione della relativa disciplina mediante la presentazione di un'apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 8, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 (interpello disapplicativo).

A cura di Dario Deotto, Il Sole 24 Ore, N&T, "Società di comodo strette nella morsa degli accertamenti" Pag. 1 2.11.2009

Società, crescono le richieste di trasferimento

Per effetto dello scudo fiscale si infittiscono in questi giorni le richieste di informazioni da parte dei clienti a commercialisti, notai e avvocati d'affari per capire le modalità da seguire al fine di "importare" in Italia società costituite all'estero, in maggior parte lussemburghesi (ma anche monegasche, svizzere e inglesi). Al riguardo è bene evidenziare che il primo passo da compiere è quello di organizzare l'adozione, da parte della società straniera, di una deliberazione di trasferimento della sede. Questo presuppone che l'ordinamento nel quale la società è incardinata consenta il trasferimento all'estero della sede delle società incorporate in quell'ordinamento (come d'altronde è normale che sia in ambito Ue, in base al principio della libertà di stabilimento). La deliberazione di trasferimento della sede viene normalmente adottata nel Paese dove la società ha la sua attuale sede, poiché la legge applicabile a questa delibera è appunto, nella quasi assoluta totalità dei casi, quella di tale Stato.

A cura di Angelo Busani, Il Sole 24 Ore, "N&T, "Società in fuga dai paradisi", Pag. 4 2.11.2009

Società di comodo, dopo il no all'interpello test incrociato

Secondo quanto stimato dall'Agenzia delle Entrate sono circa 17 mila i soggetti che non hanno ottenuto dall'amministrazione finanziaria il via libera alla disapplicazione, per il 2006 e il 2007, delle norme antielusive previste per le società di comodo. Per questi enti, che sono andati incontro alla bocciatura totale o parziale oppure hanno presentato istanze rivelatesi poi improcedibili, è scattato infatti l'obbligo di adeguare in dichiarazione i propri dati ai coefficienti minimi per non essere considerati di "comodo". L'accertamento è scattato per chi non si è adeguato.

A cura di G. TR, Il Sole 24 ore, "Un test incrociato per 17 mila <società di comodo>", Pag. 35, 3.11.2009

Pmi: in arrivo i principi contabili internazionali (Ias)

Lo Iasb, l'organismo internazionale che si occupa di elaborare i principi contabili internazionali, ha preparato un documento per le imprese non quotate, impropriamente definite piccole e medie imprese (Pmi). Lo Iasb ha notevolmente semplificato la versione finale del documento, rispetto alla bozza del 2007 che aveva suscitato numerose critiche. Le modifiche semplificano notevolmente le disposizioni contenute negli Ias destinati alle imprese quotate o di maggiori dimensioni ed elimina principi che nell'ambito delle imprese di minori dimensioni non hanno alcun utilizzo. In altri casi le regole sono state notevolmente semplificate, come per la contabilizzazione degli strumenti finanziari. Il documento, la cui traduzione è seguita dall'Oic, sarà disponibile entro dicembre. La Ue dovrebbe consentire adozione dei principi su base volontaria.

A cura di Franco Roscini Vitali, Il Sole 24 Ore, "Modello Ias per i conti delle Pmi", Pag. 31, 5.11.2009

Dirigente preposto, le indicazioni di assonime

Con la circolare n. 44 del 2 novembre 2009 Assonime ha analizzato il ruolo del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari offrendo, in termini generali, un inquadramento sulla sua collocazione nell'organizzazione aziendale, sui suoi compiti organizzativi e informativi, sulle relazioni con gli organi societari e sulle funzioni aziendali di controllo nonché sulla responsabilità legata alla sua funzione. Quella del dirigente preposto, è una figura prevista obbligatoriamente negli "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine" e le sue attribuzioni riguardano compiti organizzativi, quali la predisposizione di adeguare procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio, e di attestazione sull'adeguatezza delle procedure e sulla congruità della formazione dei dati di bilancio.

A cura di Nicola Cavallazzo e Alessandro Montinari, Il Sole 24 Ore, "Nomina amministrativa per il dirigente preposto", Pag. 33, 5.11.2009

Le domande delle società trasparente vanno spedite prima di quelle dei soci

Con provvedimento delle Entrate del 28 ottobre 2009, il calendario regionale delle istanze IRAP 10%, rischia di spiazzare i rimborsi delle società di persone. I soci di società trasparenti devono, secondo le istruzioni ministeriali, trasmettere la propria istanza dopo quella della società, con la necessità, per chi ha il domicilio in una regione che parte prima di quella della partecipata, di attendere la data di quest'ultima, perdendo posti nella graduatoria del rimborso. Le società che, per ovviare al problema, invieranno la domanda prima della data utile finiranno in coda all'ordine cronologico della propria regione restando da chiarire se questa penalizzazione possa influire sui tempi di rimborso del socio. Le istruzioni ai modelli di rimborso stabiliscono che in presenza di consolidato fiscale, ogni società deve trasmettere la propria istanza nella quale vanno evidenziati l'IRAP pagata e il 10% deducibile, nonché il conseguente minor reddito trasferito alla consolidante, senza alcuna indicazione di imposta da restituire.

A cura di Luca Gaiani, Il Sole 24 Ore, "Incognita sui rimborsi Irap" Pag. 29, 6.09.2009

Onlus fuori comunicazione

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009 emanata in tema di comunicazione degli enti associati, ha specificato che sono del tutto esentati dall'invio del modello Eas gli enti non lucrativi di utilità sociale. Ciò in quanto gli stessi sono soggetti a un'apposita normativa e a specifici controlli. L'unica deroga a tale principio è ammissibile per le onlus parziali che hanno natura di enti associativi e fruiscono, del regime agevolativo recato dall'articolo 148 del Tuir. Il documento di prassi è stato emesso in concomitanza al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di pari data con il quale sono state apportate delle importanti modifiche al modello. Al riguardo la più rilevante è rappresentata dalla ufficializzazione della scadenza postergata al 15 dicembre 2009, per gli enti già in vita a tale data.

A cura di Sergio Mazzei, Italia Oggi, "Onlus fuori dalla comunicazione", Pag. 25, 31.10.2009

Srl, aumentano i casi con collegio obbligatorio

Dalla lettura dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 43/2006/Ce, approvato il 28 ottobre 2009 dal consiglio dei ministri e da sottoporre al vaglio delle commissioni parlamentari per i previsti pareri, si deduce che nel caso in cui la srl sia obbligata all'elezione dei sindaci e l'assemblea non vi provveda, chiunque può chiederne la nomina al tribunale. L'insediamento potrà essere richiesto non solo se la società supera i limiti di capitale e di bilancio attualmente previsti dall'art. 2477 c.c., ma anche nei casi in cui la società risulti particolarmente indebitata, faccia ricorso a contributi o finanziamenti pubblici, sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli società sottoposte a revisione. Nel caso di mancata nomina, tuttavia, neppure le norme in via di introduzione prevedono specifiche sanzioni in capo all'ente.

A cura di Luciano De Angelis, Italia Oggi, "Srl, sindaci a presenza quasi fissa", Pag. 6, 2.11.2009

Società per azioni, si al ruolo sindaco-revisore esterno

In tema di società per azioni il testo di decreto legislativo di recepimento della direttiva 43/2006/Ce, approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri, prevede che il sindaco potrà fungere anche da revisore esterno della stessa società o di società appartenenti allo stesso gruppo. Questo sarebbe il risultato della paventata abrogazione del primo comma dell'art. 2409-quinquies, c.c. che a oggi ammette per il sindaco di svolgere funzioni di revisore contabile solo all'interno del collegio sindacale. Inoltre tale decreto legislativo, così come approvato, vede modificata la prima bozza che in origine prevedeva, per il collegio sindacale, la possibilità di svolgere il controllo contabile solo nelle società «minori». Restano, quindi, in vigore le attuali norme di fondo seppur con qualche incisiva modificazione sia di tipo formale che sostanziale.

A cura di Luciano De Angelis, Italia Oggi, "Società per azioni, il doppio incarico è possibile", Pag. 6, 2.11.2009

Formazione continua per i revisori

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 43/2006/Ce, approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri, i sindaci potranno continuare a controllare oltre che la gestione anche la contabilità della società, ma, come revisori, dovranno sottoporsi a programmi di formazione obbligatoria. In carenza di ciò, infatti, gli stessi transiteranno in una sezione «inattivi» del registro. A tali ultimi revisori sarebbe consentito riassumere incarichi solo previa la partecipazione ad apposito corso di aggiornamento professionale. Anche gli inattivi, peraltro, attraverso appositi corsi di formazione e aggiornamento potranno trovare riallocazione nella sezione dei revisori attivi del registro. Da segnalare che, ai revisori inattivi non è richiesta alcuna specifica formazione, né il pagamento di contributi per essere sottoposti a controlli di qualità, versamenti che invece saranno richiesti ai revisori attivi dell'elenco. Strettamente legato alla formazione continua risulta il controllo di qualità a cui saranno assoggettati tutti gli iscritti al registro dei revisori contabili con cadenza sessennale (triennale per le società di revisione che svolgono la loro attività su enti di interesse pubblico). Nel caso in cui il revisore non ottemperi, o lo faccia tardivamente alle raccomandazioni dei soggetti delegati a «controllare i controllori», l'autorità di vigilanza (e la Consob per le società di revisione sottoposte al suo controllo) potrà chiedere l'applicazione di specifiche sanzioni, in capo al revisore.

A cura di Luciano De Angelis, Italia Oggi, "I revisori tornano a scuola", Pag. 7, 2.11.2009

Studi associati, compatibilità in cerca di ragionevolezza

Dalla lettura dell'art. 10 del decreto di recepimento della direttiva n. 43/2006/Ce deriva che negli studi associati si rende compatibile per uno dei soci svolgere attività di consulenza, laddove un appartenente alla stessa organizzazione professionale sia eletto revisore esterno della società, a condizione che, sulla base di un criterio di ragionevolezza, un terzo opportunamente informato non ritenga minata da tale situazione l'obiettività del revisore contabile. Il revisore legale e la società di revisione, si legge nell'articolo, «non effettuano la revisione dei conti di una società qualora tra il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari o di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo ragionevolmente informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore o della società di revisione legale risultasse compromessa». Come ben si può comprendere, non si tratta di una incompatibilità assoluta ma di un criterio fondato sulla ragionevolezza, per cui qualora il rapporto in essere non crei dubbi circa l'indipendenza dell'organo di controllo esso diverrà compatibile.

A cura di Luciano De Angelis, Italia Oggi, "Compatibilità a caccia di ragionevolezza", Pag. 7, 2.11.2009

Collegio sindacale obbligatorio anche per Coop spa

Con l'approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva n. 43/2006/Ce la nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria per tutte le coop chiamate all'applicazione delle norme in tema di spa, con conseguente estensione della designazione dell'organo di controllo in molte società a oggi non obbligate. Cambiano, quindi, gli obblighi delle coop che se organizzate sotto forma di spa saranno chiamate sempre (quindi a prescindere dagli elementi dimensionali) alla nomina dell'organo di controllo, a cui, eventualmente delegare anche funzioni di controllo contabile. Solo per quelle che possono optare per le regole tipiche delle srl l'obbligo del collegio scatterà solo al superamento di uno dei parametri previsti dal novellato art. 2477 c.c. In definitiva, quindi, per le coop varranno le stesse regole proprie delle spa o delle srl (nella versione rinnovata dell'art. 2477 c.c. a opera dello stesso decreto) in tema di collegio sindacale.

A cura di Luciano De Angelis, Italia Oggi, "Collegio sindacale esteso a tutte le coop spa", Pag. 7, 2.11.2009

Srl, spiraglio per la deduzione del costo di recesso

L'osservatorio del consiglio notarile dei distretti di Firenze, Pistoia e Prato, con la massima del 13 luglio 2009 ha reso noto, che la somma corrisposta al socio receduto per la quota eccedente il valore nominale della partecipazione deve essere contabilizzata come una perdita (in assenza di riserve), da rilevarsi nel conto economico della società. Tale tesi, se estesa all'ambito fiscale, potrebbe quindi consentire l'iscrizione di costi deducibili nella determinazione del reddito imponibile della società oggetto di recesso. Ipotesi tuttavia contrastata a livello di prassi con la nota n. 11489 del 6 marzo 2007, resa dalla Dre dell'Emilia Romagna, dove a chiare lettere si sosteneva che nelle società di capitale, le somme corrisposte al socio receduto eccedenti la corrispondente frazione di patrimonio netto, sono da considerare indeducibili ai fini fiscali. Disciplina differente è invece prevista per le società di persone, per le quali il costo di recesso è stato ritenuto deducibile con la risoluzione n. 64/E/2008. L'ipotesi di recesso per le società di capitale non è più ipotesi remota a seguito della riforma del diritto societario. In tale occasione sono infatti stati ampliati i casi legislativamente previsti (si vedano gli artt. 2437 e 2473 disciplinanti per l'appunto il diritto di recesso) e introdotte due nuove fattispecie che consentono l'esercizio del diritto di recesso: durata della società a tempo indeterminato; altre cause previste dall'atto costitutivo.

A cura di Franco Cornaggia e Norberto Villa, Italia Oggi, "Srl, il recesso ha impatto fiscale", Pag. 22, 2.11.2009

Rimborso al socio su misura in funzione del tipo di società

L'osservatorio del consiglio notarile dei distretti di Firenze, Pistoia e Prato, in data 13 luglio 2009 ha specificato che le metodologie di determinazione del valore della quota detenuta dal socio receduto, sono tre e differiscono in relazione al fatto che il socio detenga partecipazioni in società di persone (art. 2289 del codice civile); società per azioni (art. 2437-ter); società a responsabilità limitata (art. 2473, comma 3). In particolare, se il socio detiene partecipazioni in società di persone, al socio receduto deve essere liquidato il valore della quota, determinato sulla base della situazione patrimoniale di riferimento. Ai fini della redazione di tale situazione patrimoniale, occorre pertanto predisporre un bilancio infrannuale, da determinarsi con gli stessi criteri di quello annuale, composto da stato patrimoniale e conto economico (non si vede infatti come si potrebbe prescindere da quest'ultimo documento); se il socio detiene partecipazioni in società per azioni, l'art. 2437-ter riconosce che il valore della quota del socio receduto possa (come solitamente avviene) divergere rispetto al valore contabile del patrimonio netto. Dispone infatti che lo statuto indichi gli elementi dell'attivo e del passivo suscettibili di rettifica rispetto ai valori risultanti dal bilancio, compresi altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale, non risultanti direttamente dal corpo delle scritture contabili della società; se il socio detiene partecipazioni in società a responsabilità limitata, l'art. 2473 fissa l'importo del rimborso in base al valore di mercato della quota al momento della dichiarazione di recesso, senza tuttavia disciplinare nello specifico come abbia luogo tale determinazione. In dottrina si ritiene possibile colmare tale lacuna, in virtù dell'inserimento nello statuto societario di criteri idonei ad ottenere una valutazione della partecipazione, anche sulla scorta di quanto applicabile per le spa.

Recesso socio, l'ultima risorsa è la riduzione del capitale sociale

L'osservatorio del consiglio notarile dei distretti di Firenze, Pistoia e Prato in tema di recesso del socio e riduzione del capitale sociale (massima del 13 luglio 2009) ha precisato che l'ultima risorsa per la liquidazione della quota del socio receduto è la riduzione del capitale sociale. Quando possibile, occorre invece privilegiare soluzioni alternative, facendo leva su interventi dei soci o di terzi o sulle riserve comprese nel patrimonio netto della società. Inoltre, qualora il capitale sociale a seguito del recesso si riduca al di sotto del minimo legale, è legittimo evitare la messa in liquidazione deliberando la trasformazione della società ovvero la ricostituzione del capitale sociale stesso. Il diritto di recesso è esercitabile in gradi di libertà diversi in relazione al tipo di società. Autonomia statutaria ampia per le società di persone e srl, regole invece rigide per le spa che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, considerato l'affievolirsi dei rapporti personali tra i soci. Al riguardo è bene evidenziare che accanto a ipotesi legislativamente previste e non derogabili, vi sono altre fattispecie lasciate all'autonomia contrattuale dei soci, pensate soprattutto per le società a ristretta base societaria.

A cura di Franco Cornaggia e Norberto Villa, Italia Oggi, "Ridurre il capitale ultima spiaggia", Pag. 23, 2.11.2009

La quota di recesso costituisce reddito di impresa

Compilazione del quadro H per il socio receduto da società di persone. La quota di reddito ricevuta in fase di recesso costituisce infatti un reddito di partecipazione e non un reddito di capitale. Questo principio è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate intervenuta, con la risoluzione 65/E/2008, in merito al trattamento fiscale delle somme ricevute a seguito del recesso da parte del socio-persona fisica di snc. Al riguardo è bene evidenziare che la categoria dei redditi da partecipazione non è elencata tra i tipi di redditi all'art. 6 del Tuir. Tuttavia l'art. 20-bis del Tuir sembrava aver chiarito il regime applicabile alle somme ricevute a seguito di recesso, specificando che il rinvio ai redditi di capitale (art. 47) si riferiva unicamente alle modalità di calcolo, ma non ne comportava l'attrazione in tale categoria reddituale. Tale assunto veniva poi confermato dalla circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 (punto 7.12). È pur vero che le tesi non erano unanimi ma ha fugare ogni dubbio è stata la risoluzione 65/E/2008 la quale, come accennato, ha precisato che si è in presenza di redditi di impresa e non di capitale. quando il recesso si riferisce a una partecipazione qualificata, o con ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% quando fa riferimento a una partecipazione non qualificata.

A cura di Franco Cornaggia e Norberto Villa, Italia Oggi, "La quota ricevuta in fase di recesso costituisce reddito d'impresa", Pag. 23,, 2.11.2009

Costo di recesso attutito dal possibile risparmio fiscale

Con la risoluzione n. 64/E del 25 febbraio 2008 è stata riconosciuta la deducibilità del costo nelle società di persone (per la parte eccedente il patrimonio netto contabile), a differenza di quanto previsto per le società di capitale. In particolare con tale risoluzione è stato fornito un punto fermo, sostenendo appunto la deducibilità delle somme in questione, in ipotesi di recesso da società di persone. Al verificarsi del recesso, la società contabilmente rileverà un debito verso il socio receduto, avendo quale contropartita un costo c/liquidazione quota socio uscente. Tale costo verrà poi parzialmente (o integralmente) annullato mediante lo storno della quota di patrimonio netto contabile attribuibile al socio receduto. In merito al corretto inquadramento della fattispecie sotto il profilo fiscale invece occorre appurare la reale natura della somma corrisposta dalla società. La risoluzione 64/2008 ha sostenuto la deducibilità anche delle somme corrisposte a titolo di avviamento e di plusvalenze latenti (5 mila). Osserva infatti l'Agenzia delle Entrate che al momento del (futuro) realizzo sia l'avviamento che la plusvalenza sul cespite concorreranno a formare il reddito imponibile della società e conseguentemente dei soci, in applicazione del criterio di trasparenza.

A cura di Franco Cornaggia e Norberto Villa, Italia Oggi, "Costi deducibili solo per le società di persone", Pag. 23, 2.11.2009

Libri sociali, accesso illimitato

Assonime, con il documento 8/2009, ha sostenuto che il diritto del socio di prendere visione ed estrarre copia degli indirizzi degli altri soci prevale sulla tutela della privacy degli stessi. Con tale documento Assonime ha sottolineato anche la sostanziale inutilità di tale strumento nella società quotate ove, a causa della dematerializzazione dei titoli azionari, il libro soci non riflette una rappresentazione aggiornata della compagine azionaria. La questione ha riguardato in particolare la legittimità del rifiuto opposto da una Spa, quotata, alla richiesta dei propri azionisti di prendere visione ed estrarre copia del libro soci, nella parte relativa al domicilio degli azionisti. Rifiuto motivato con la tutela della privacy degli stessi azionisti. La richiesta era finalizzata all'esigenza di prendere contatto con gli altri soci per tutelare i propri diritti e quelli dell'azionariato di minoranza. La società si rendeva disponibile a consentire l'ispezione del libro soci solo per la parte del suo contenuto «obbligatorio» di cui all'art. 2421 n. 1) c.c., negando invece l'esibizione degli indirizzi dei soci.

A cura di Francesco Pau, Italia Oggi, "Accesso illimitato ai libri sociali", Pag. 24, 2.11.2009

Onlus, informazioni al fisco

Dalla combinata lettura dell'articolo 30, comma 5 del D.L. n. 185/2008 e dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate forniti con la circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009, concernente gli obblighi di compilazione del modello Eas, contenente i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, emerge che le organizzazioni di volontariato rischiano di fuoriuscire dalla qualifica di Onlus di diritto e rimangono obbligate, comunque e seppure parzialmente, alla compilazione del modello Eas entro il nuovo termine del prossimo 15 dicembre 2009. In particolare la circolare n. 45/E, ha affermato che, con riguardo alle organizzazioni di volontariato, pur con qualifica di Onlus, l'esclusione è concessa ma a condizione di non esercitare attività commerciali, infatti, in caso di esercizio di attività commerciali, l'ente rischia la fuoriuscita dalla qualifica di Onlus di diritto, ai sensi del richiamato comma 5, dell'art. 30, d.l. 185/2008.

A cura di Fabrizio G. Poggiani, Italia Oggi, "Volontariato, informazioni al fisco", Pag. 24, 5.11.2009

Società dilettantistiche senza sconto

Con la circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate, intervenuta nuovamente sulle novità introdotte dall'articolo 30, D. L. n. 185/2008, concernente l'obbligo di comunicazione di dati e notizie necessarie per il riconoscimento dei benefici fiscali, di cui all'art. 148, d.p.r. 917/1986 e art. 4, d.p.r. 633/1972 ha confermato l'obbligo di compilazione, seppure parziale, del modello Eas per la quasi totalità delle associazioni e società sportive dilettantistiche che realizzano proventi da pubblicità e/o sponsorizzazione, come prima fonte di ricavi, applicando il proprio specifico regime fiscale, restando escluse solo quelle iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali.

A cura di Fabrizio G. Poggiani, Italia Oggi, "Nessuno sconto alle società dilettantistiche", Pag. 24, 5.11.2009

Servizi pubblici locali: la riforma non metterà ansia ai sindaci

Il D.D.L. di conversione del decreto legge sull'adempimento degli obblighi comunitari (D.L. 135/2009) approvato il 4 novembre 2009 dall'aula del senato con 150 i voti favorevoli, 122 contrari e nessun astenuto ha precisato che i comuni non saranno obbligati a dismettere entro il 31 dicembre 2012 le partecipazioni nelle società di utility quotate in borsa, ma avranno davanti a sé una tabella di marcia più soft. In particolare il capitale in mano pubblica dovrà essere ridotto a una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e dovrà ulteriormente scendere al 30% entro il 31 dicembre 2015. Solo rispettando questo timing gli affidamenti potranno cessare alla scadenza prevista dai contratti di servizio. In caso contrario cesseranno improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. Ma non si tratta dell'unica novità introdotta da palazzo Madama rispetto al testo iniziale del decreto Ronchi che ora passa all'esame della camera per la conversione definitiva (entro il 24 novembre).

A cura di Francesco Cerisano, Italia Oggi, "Utility, liberalizzazioni senza fretta", Pag. 27, 5.11.2009